

Metto a partito l'articolo terzo con l'elenco B che ne fa parte integrante e di cui fu data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1901-902 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.

A questo articolo la Giunta generale del bilancio presenta il seguente emendamento: « Il limite dei nuovi impegni che potranno assumersi nell'esercizio finanziario 1901-902 per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

De Nava. L'articolo 4 della legge del bilancio sancisce la facoltà al Governo di impegnare la somma di lire cinquecentomila per sovvenzioni chilometriche; ma a questo articolo non fa riscontro alcuno stanziamento nel bilancio del tesoro, per una evidente considerazione, cioè che le sovvenzioni chilometriche pagandosi quando le linee sono già costruite, non occorre stanziare oggi le somme necessarie.

Dirà il ministro del tesoro se e quando egli creda opportuno di incominciare a porre l'effettivo stanziamento nel bilancio del tesoro, perchè cominciando più presto noi potremmo trovare un fondo d'accantonamento e di riserva nel momento in cui queste linee saranno costruite, e in cui saremo costretti a inscrivere nel bilancio del tesoro una spesa molto maggiore di quella che è oggi stabilita di lire cinquecentomila.

Ma lasciando da parte per ora questa considerazione, farò una raccomandazione all'onorevole ministro del tesoro sperando che sarà accolta da lui e anche dalla Giunta generale del bilancio. Vorrei raccomandare al Governo che ad ogni bilancio del tesoro allegasse un elenco delle concessioni di costruzioni di ferrovie con sovvenzioni; perchè è evidente che solamente allorquando noi avremo un elenco delle concessioni, noi potremo con sicura coscienza stabilire in un determinato periodo quale sarà il vero onere dello Stato.

Altrimenti facendo, potremo andare incontro ad un grave inconveniente; che, cioè,

mentre prevediamo di uscir fuori dell'impegno fra qualche anno con una somma x , invece le linee che si costruiranno avranno un chilometraggio superiore il quale costerà ben più di quanto in questo momento si prevede.

Ecco perchè, a parte la questione del quando e del come converrà cominciare l'effettivo stanziamento, prego il Governo di prendere l'impegno di presentare, come allegate del bilancio del tesoro, l'elenco delle concessioni che anno per anno si vanno facendo di ferrovie private con diritto all'assegno chilometrico.

Ripeto: spero che il Governo e la Giunta generale del bilancio vorranno accogliere la mia raccomandazione.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Curioni.

Curioni. La mia intenzione nel chiedere di parlare era anzi tutto per avere quella spiegazione che ha chiesta testè l'onorevole De Nava.

Anch'io interpreto la disposizione dell'articolo quarto della legge 30 aprile 1899, nel senso che per effetto di esso sia stabilito ogni anno nella legge di approvazione del bilancio di previsione del tesoro il limite dei nuovi impegni che il Governo può assumere in quello esercizio; perchè non è una somma che si iscrive in bilancio per essere consumata, ma è una specie di memoria che si prende e che determina il limite entro cui il Governo può, nell'anno, assumere impegni co-siffatti; tanto che, se il Governo in quello esercizio, nel quale è stato indicato il massimo impegno che esso può assumere, non lo assumesse, ritengo che il Governo non potrebbe più disporre nell'esercizio successivo; dovendo domandare alla Camera di stabilire per ogni esercizio la massima somma per la quale esso si potrebbe impegnare. In altre parole, vi è una somma di cui il Governo può disporre ma di cui è anche liberissimo di non disporre.

Sono persuaso che anche l'onorevole ministro del tesoro interpreta in siffatto modo la legge perchè essa è scritta in termini tali da non permettere altra interpretazione; ma se ve ne fosse bisogno, potrei leggere le dichiarazioni precise e testuali che furono fatte dal ministro Lacava a proposito di un dubbio che io stesso ebbi a rilevare al riguardo